

Gatti Pavesi Bianchi

COVID-19 Update GIUSTIZIA CIVILE E AMMINISTRATIVA

SINTESI DELLE MISURE SULLA GIUSTIZIA CIVILE E AMMINISTRATIVA INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE C.D. "CURA ITALIA"

GIUSTIZIA CIVILE

L'art. 83 "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "Decreto") entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, ha abrogato gli articoli 1 e 2 del D.L. 8 marzo 2020 n. 11, che avevano introdotto specifiche misure inerenti l'attività giudiziaria, finalizzate a contrastare sull'intero territorio nazionale l'avanzare dell'epidemia da Covid-19.

In generale, si osserva che l'art. 83 ha previsto misure e azioni in parte diverse distinguendo tra due periodi di tempo: il primo, che va dal 9 marzo al 15 aprile, e il secondo, che va dal 16 aprile al 30 giugno 2020.

1. Per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020

- il 1° comma dell'art. 83 ha disposto il rinvio d'ufficio a una data successiva al 15 aprile 2020 di tutte le udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari,
- il 2° comma dell'art. 83 ha disposto la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito di tutti i procedimenti civili e penali (sia per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, sia per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in generale, tutti i termini processuali). A tale riguardo il Decreto ha altresì specificato che (i) ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo e (ii) quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto (¹).

⁽¹) Come osservato dal Presidente del Tribunale di Milano nel provvedimento 50/20 del 18.3.2020 (link al termine del presente contributo), l'art. 83 "disciplina i problemi

Le eccezioni a tale sospensione sono elencate al 3° comma, lettera a), dell'art. 83.

La lettera a), dopo avere precisamente indicato i giudizi per i quali non applica la sospensione, quali, tra gli altri, i "procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona" e i procedimenti in cui si discute della provvisoria esecuzione delle sentenze di condanna di primo e secondo grado (artt. 283, 351 e 373 c.p.c.), conclude escludendo dalla sospensione "in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti" e prevedendo, in tal caso che "la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile".

La sospensione dell'attività giudiziaria così decretata produce lo stesso effetto della sospensione feriale, di cui <u>all'art. 1, comma 1, l. 7 ottobre 1969 n. 742</u> (i.e. dal 1º agosto al 31 agosto), ma a differenza di essa, si applica anche a quelle cause la cui trattazione è consentita durante il periodo feriale (²). Sono pertanto rinviate d'ufficio le udienze e sono sospesi i termini anche delle controversie in materia di lavoro e previdenza, dei procedimenti cautelari (a eccezione di quelli aventi a oggetto diritti fondamentali della persona, come appena detto) e dei procedimenti di sfratto.

Viene tuttavia in rilievo a questo proposito la clausola di chiusura della lettera a) del terzo comma, facente riferimento al grave pregiudizio, segnalato dalla parte o rilevato

interpretativi connessi ai termini 'a ritroso' optando per un meccanismo che – in linea generale – richiama quello del terzo comma dell'art. 164 del codice di procedura civile".

- (²) L'art. 83 ha così chiarito i dubbi interpretativi che erano sorti nel vigore dell'art 1 del D.L. 8 marzo 2020 n. 11 che a causa della sua formulazione non chiara aveva dato adito a interpretazioni contrastanti in merito alla sua applicazione. Infatti:
- (i) secondo un'interpretazione letterale, la sospensione dei termini si applicava solo nel caso di procedimenti in cui fosse prevista udienza tra il 9 marzo e il 22 marzo 2020,
- (ii) secondo un'interpretazione più ampia, la sospensione dei termini si applicava a tutti i processi civili pendenti indipendentemente dalla data di fissazione dell'udienza (tra gli autori, G. Scarselli in http://www.judicium.it/wp-content/uploads/2020/03/G.-Scarselli.pdf). Avevano aderito a questa interpretazione alcuni uffici giudiziari (Corte di Appello Milano, Tribunale di Parma, Tribunale di Lucca, Tribunale di Bergamo) attraverso la pubblicazione di comunicati online.

Si noti che questa interpretazione si basava anche sulla relazione introduttiva dell'11 marzo 2020 al disegno di legge di conversione del Decreto, che prevedeva espressamente che la predetta disposizione del Decreto era "di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato)" e "dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione".

d'ufficio, che renda opportuna una trattazione immediata, previa dichiarazione giudiziale di urgenza (3).

Ancora per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il 20° comma dell'art. 83 ha previsto la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, a condizione che (i) i procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e (ii) costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

Considerazioni a parte devono essere fatte per quanto riguarda l'arbitrato, in quanto l'art. 83 non ha a oggetto i giudizi arbitrali. Tuttavia, per quanto riguarda gli arbitrati amministrati, si segnala che, ancora nel vigore del D.L. 8 marzo 2020 n. 11, la Camera Arbitrale di Milano aveva disposto la sospensione per il periodo dal 16 marzo al 5 aprile 2020 di tutti i termini (e dunque anche dei depositi dei lodi) e delle udienze relative ai procedimenti arbitrali dalla stessa amministrati, facendo però salva "la facoltà del Tribunale Arbitrale e delle parti di stabilire diversamente, impregiudicato il rispetto dell'ordine pubblico" (link al comunicato: https://www.camera-arbitrale.it/it/news/arbitrato-sospensioni-dei-termini.php?id=930).

⁽³⁾ In una causa seguita dal nostro Studio, pendente avanti al Corte di Appello di Venezia dal 2017, con provvedimento 20 marzo 2020 la Corte ha disposto la conferma dell'udienza di precisazione delle conclusioni già chiamata da tempo per il 23 marzo 2020 (e dunque di un'udienza ricadente nel periodo di sospensione ex lege), per il fatto che la ritardata trattazione delle udienze fissate per la precisazione delle conclusioni delle cause di rito ordinario iscritte a ruolo in data anteriore al 2019 "può arrecare grave pregiudizio alle parti e, dunque, che in conformità al dettato dell'art. 111, comma 2 della Costituzione e dell'art. 6 par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...) segnatamente al "termine ragionevole" di durata, ne vada dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 83, co. 3, lett. a), ult. parte, del d.l. 17.3.2020 n. 18".

Si segnala inoltre che in data 23.3.2020 il Tribunale di Torino ha pubblicato apposite linee guida nella quali è specificato che "si potranno quindi considerare "urgenti" i procedimenti in cui il rinvio della trattazione possa arrecare un grave e irreparabile danno, da valutarsi in concreto, a diritti fondamentali (p. es. salute, casa di abitazione, sopravvivenza dell'attività di impresa)".

2. Per il periodo dal 16 aprile 2020 al 30 giugno 2020,

- il **6° comma** dell'art. 83 ha disposto che i capi degli uffici giudiziari, d'accordo con le autorità sanitarie regionali e i Consigli dell'ordine degli avvocati, adottino misure organizzative degli uffici al fine di evitare l'assembramento e contatti ravvicinati tra le persone;
- il 7° comma dell'art. 83 contiene l'elencazione delle misure organizzative che i capi degli uffici giudiziari possono adottare, tra le quali si segnalano:
- (i) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari,
- (ii) la celebrazione a porte chiuse (cioè senza la presenza di pubblico) delle udienze pubbliche a norma di legge (le udienze di cui all'art. 128 c.p.c., e cioè quelle di discussione finale della causa),
- (iii) la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto (utilizzando i programmi, *Skype for Business* e *Teams*, indicati nel provvedimento del 10 marzo 2020 del Ministero della Giustizia),
- (iv) la previsione del <u>rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020</u> nei procedimenti civili (ad esclusione degli stessi per i quali non è previsto il rinvio d'ufficio nel periodo 9 marzo-15 aprile 2020),
- (v) lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni nonché la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
- l'8° comma dell'art. 83 ha poi previsto che nei casi in cui i provvedimenti adottati in applicazione delle sopraindicate misure precludano la presentazione della domanda giudiziale, siano sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei diritti esercitabili esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse.

3. Per il periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020,

l'11° comma dell'art. 83 ha disposto che devono esser depositati esclusivamente mediante modalità telematica anche gli atti (e i relativi documenti) introduttivi dei procedimenti civili avanti agli uffici giudiziari che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico (sono quindi esclusi gli atti e i documenti da depositarsi avanti la Corte di Cassazione e il Giudice di pace) (4).

Qui di seguito si trovano i *link* ad alcuni provvedimenti degli uffici giudiziari nonché ai siti di alcuni ordini degli avvocati:

Tribunale di Milano

https://www.ordineavvocatimilano.it/it/news/tribunale-ordinario-milano-nuove-disposizioni-a-seguito-del-dl-18/p100-n174

Corte di Appello di Milano (in attesa di aggiornamento per il settore civile)

https://www.ordineavvocatimilano.it/media/Corte%20Appello%20Linee%20Guida%2013-3-20.pdf

UNEP Milano

https://www.ordineavvocatimilano.it/media/UNEP 2927.pdf

Tribunale di Torino

http://www.tribunale.torino.giustizia.it/FileTribunali/70/Sito/News/provvediment o%20Presidente%20Tribunale%20%2018.3.20%20.pdf

https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/nessun%20si%20muova(1).pdf

⁽⁴⁾ La norma prevede altresi che il pagamento del Contributo Unificato e l'anticipazione forfettaria per l'iscrizione a ruolo dovranno essere assolti esclusivamente con modalità telematica. Il Tribunale di Napoli ha in proposito precisato che in caso di assenza di pagamento telematico gli eventuali valori bollati scansionati non saranno annullati e il fascicolo sarà considerato iscritto senza la corresponsione dei prescritti diritti.

http://www.tribunale.torino.giustizia.it/FileTribunali/70/Sito/News/Prot.%2023-03-2020.0001797.U-linee guida settore civile.pdf

Corte di Appello di Torino

http://www.distretto.torino.giustizia.it/allegatinews/A 29516.pdf

Tribunale di Roma

http://www.tribunale.roma.it/allegatinews/A 29508.pdf

https://www.ordineavvocatiroma.it/tribunale-di-roma-provvedimenti-generali/

https://www.ordineavvocatiroma.it/tribunale-civile-di-roma-sezioni-civili/

http://www.tribunale.roma.giustizia.it/default.aspx

Corte di Appello di Roma

http://www.giustizia.lazio.it/appello.it/base.php?t=t000.php&sx=sx.php&inf=home.php&dx=dx.php&bc=01

https://www.ordineavvocatiroma.it/corte-di-appello-di-roma-provvedimenti-generali/

Tribunale di Napoli

http://www.tribunale.napoli.it/allegatinews/A 29348.pdf

Corte di Appello di Napoli

http://www.corteappello.napoli.it/allegatinews/A 29431.pdf

Corte di Cassazione

http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-

resources/resources/cms/documents/Provvedimento congiunto del 18 marzo 20 20.pdf

http://www.cortedicassazione.it/cassazioneresources/resources/cms/documents/n_36-Misure per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19.pdf

http://www.cortedicassazione.it/cassazioneresources/resources/cms/documents/decreto n 44 del 2020.pdf

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

L'art. 84 "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa" del Decreto ha abrogato l'articolo 3 del D.L. 8 marzo 2020 n. 11, dettando regole simili a quanto dianzi illustrato con riferimento ai giudizi civili, in tema di rinvio d'ufficio delle udienze e sospensione dei termini processuali (con la precisazione che la decorrenza del periodo di rinvio/sospensione è fissata a partire dall'8 marzo).

In estrema sintesi:

- tutti i termini processuali sono sospesi nel periodo che va dall'8 marzo al 15 (i) aprile 2020 (e le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva). La precisazione fornita dalla norma vale a superare il parere del Consiglio di Stato, reso all'indomani dell'entrata in vigore del D.L. 8 marzo 2020 n. 11, che metteva in discussione l'applicabilità della sospensione ai termini endoprocessuali (e.g. deposito del ricorso, deposito di memorie e documenti). Inoltre, occorre precisare che detta sospensione, in linea con la disciplina ordinaria, non opera unicamente con riferimento ai procedimenti cautelari, i quali tuttavia verranno decisi, tutti ed eccezionalmente, con decreto presidenziale inaudita altera parte (e successiva trattazione collegiale fissata in data immediatamente successiva al 15 aprile 2020, fatta salva la possibilità di una fissazione della camera di consiglio già a partire dal 6 aprile 2020, come infra illustrato sub punto (iii));
- (ii) le controversie già fissate per la trattazione nel periodo dal 6 aprile al 15 aprile 2020, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno

congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note;

- (iii) nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare senza discussione orale delle parti, salvo che entro due giorni liberi prima della camera di consiglio una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020;
- (iv) successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del Codice del Processo Amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione appunto a quei termini che, per effetto della sospensione descritta sub (i), non sia stato possibile osservare. In tal caso, i termini per il deposito di documenti, memorie e repliche sono abbreviati della metà, con l'eccezione dei riti per i quali il Codice del Processo Amministrativo già ordinariamente preveda la dimidiazione (es. rito per l'accesso, silenzio, giudizi in materia di appalti pubblici, impugnazioni di atti di autorità amministrative indipendenti, ecc...).

Infine, si segnala che è possibile reperire indicazioni operative e linee guida circa lo svolgimento dei processi dinanzi alla giustizia amministrativa sul sito ufficiale www.giustizia-amministrativa.it.

TEAM



Equity Partner

Stefano Verzoni
Stefano.verzoni@gpblex.it



Counsel

Paola Rapisarda

Paola.rapisarda@gpblex.it



Senior Associate

Elisabetta Patelli

Elisabetta.patelli@gpblex.it

Lo Studio vanta una esperienza qualificata nell'attività di contenzioso, sia ordinario sia arbitrale, nazionale ed internazionale. Nell'ambito del contenzioso lo Studio ha acquisito una particolare competenza nella contrattualistica commerciale, nelle acquisizioni di partecipazioni, nei rapporti societari e parasociali, nella concorrenza sleale, nella proprietà industriale ed intellettuale, nella responsabilità civile e in quella da prodotto. Lo Studio assume la difesa di clienti in giudizio e si occupa regolarmente di procedimenti giudiziari di alto profilo. Il nostro obiettivo è quello di fornire alle imprese assistenza e consulenza legale di primario livello, con servizi personalizzati in funzione delle specifiche richieste e necessità di ogni singolo cliente.

Assistiamo i nostri clienti anche dinnanzi agli organi di giustizia amministrativa in Italia, in relazione a controversie concernenti i contratti e concessioni pubbliche, l'applicazione della legislazione antitrust e altri settori regolamentati, lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia edilizia, urbanistica e relativa allo svolgimento delle attività produttive, le violazioni della normativa a tutela dell'ambiente.

Disclaimer This publication is provided by Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato and has been duly and professionally drafted. However, the information contained therein is not a legal advice and cannot be considered as such. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato cannot accept any liability for the consequences of making use of this issue without a further consequence and advice is taken.

CONTACTS

Milan

Piazza Borromeo, 8 Piazza dei Caprettari, 70 20123 Milano (MI) 00186 Roma (RM) Tel. +39 02 8597 51 Fax +39 02 8094 47 studio@gpblex.it

studioroma@gpblex.it gpblex.it